

**CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.**

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA GARANZIA CON RIASSICURAZIONE "GARANZIA ARTIGIANATO LIGURIA G.A.L."**

**Informazioni sul Confidi**

**CONFIDARE Società Cooperativa per Azioni**

Sede Legale, Direzione e Amministrazione: [Via Arcivescovado, 1 - 10121 Torino](http://Via Arcivescovado, 1 - 10121 Torino)

Tel.: [011/517.56.40](tel:011/517.56.40) - Fax: [011/517.80.19](tel:011/517.80.19)

E-mail [info@confidare.it](mailto:info@confidare.it) Sito Internet [www.confidare.it](http://www.confidare.it)

Registro delle imprese di Torino 80093390013 - R.E.A. n. 457581 C.C.I.A.A.

Codice ABI 19505 - Codice Fiscale 80093390013 - Partita Iva 09331900010

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A114274

**Da compilare nel caso di offerta fuori sede**

Es. offerta - da parte di propri dipendenti - che avviene fuori dalla sede e dalle dipendenze del Confidi, ovvero da non dipendenti (Agenti in attività finanziaria, Promotori finanziari, etc.).

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

nome/denominazione: .....

indirizzo: .....

telefono: .....

e-mail: .....

Qualifica (da barrare):

- Socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. ....
- Agente in attività finanziaria monomandatario di Confidare iscritto nell'elenco al n. ....
- Società di mediazione creditizia convenzionata con Confidare iscritta nell'elenco al n. ....
- Dipendente di Confidare
- Ente convenzionato con Confidare per la raccolta delle domande di garanzia
- Altro .....

**Caratteristiche e rischi tipici della garanzia concessa dal Confidi**

L'attività di Confidare consiste in via prevalente nell'attività di rilascio di garanzie o fideiussioni.

**Che cos'è una prestazione di garanzia?**

La garanzia è l'impegno, assunto da Confidare su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente (ossia, il debitore principale) e garantite, appunto, dal Confidi e da eventuali ulteriori garanti.

La garanzia si configura nei confronti del Cliente come un "credito di firma".

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti, Confidare paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata.

Effettuato il pagamento della garanzia, Confidare ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte del Confidi determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa".

Essendo un intermediario finanziario vigilato, Confidare deve segnalare alla Centrale Rischi di Banca d'Italia i "crediti di firma" e i "crediti di cassa" nei confronti dei Clienti, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

**CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.**

### Quali tipologie di garanzia esistono?

#### ➤ *Per natura dell'obbligazione garantita*

Le garanzie si distinguono in FINANZIARIE o COMMERCIALI.

Le **GARANZIE FINANZIARIE** garantiscono il rimborso del finanziamento/affidamento concesso da banche o altri istituti finanziari al cliente. Di norma, sono regolamentate da apposite convenzioni che il confidi stipula con le banche o gli istituti finanziari.

Le **GARANZIE COMMERCIALI** (successivamente definite anche Fideiussioni Commerciali) sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale. Si dividono in due grandi gruppi:

- **del DARE:** l'obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini;
- **del FARE:** l'obbligazione garantita è l'esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

#### ➤ *Per tempistica di escussione*

Le garanzie possono essere A PRIMA RICHIESTA o SUSSIDIARIE.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile". Il confidi, quindi, si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Nel caso di rilascio di una **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, il confidi si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

### Quali sono le caratteristiche della garanzia?

La garanzia è **accessoria** rispetto all'obbligazione principale assunta dal soggetto garantito (che, di norma, è il finanziamento/affidamento concesso da parte di banche o altri soggetti). Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo, la garanzia di CONFIDARE non è valida nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento degli oneri, a qualunque titolo, dovuti al confidi.

Le garanzie rilasciate da CONFIDARE **possono essere assistite**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, dalla riassicurazione del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o da altre forme di agevolazioni mediante fondi pubblici.**

In questi casi il Cliente dovrà acconsentire a fornire a Confidare tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette forme di mitigazione del rischio.

### Quali rischi ci sono per il Cliente?

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato o anche solo ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Confidare, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento tempo per tempo vigenti e disponibili per la consultazione sul sito internet [www.confidare.it](http://www.confidare.it).

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

<b>Garanzia con riassicurazione GARANZIA ARTIGIANATO LIGURIA ai sensi del Programma Operativo regionale 2014/2020 Asse 3 – Competitività delle imprese Azioni 3.6.1 e 3.1.1</b>	
<b>Beneficiari</b>	Micro, piccole e medie imprese artigiane, in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 3/2003, oppure che ottengano l'iscrizione all'Albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
<b>Attività economica</b>	Sono ammesse le mPMI che svolgono un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 2 del Regolamento <sup>1</sup>
<b>Esclusioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali – ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione – o che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;</li> <li>- imprese in difficoltà;</li> <li>- imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concessa dalla regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;</li> <li>- le imprese oggetto di protesti e/o iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;</li> <li>- le imprese che hanno subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari</li> </ul>
<b>Ambito di operatività</b>	I finanziamenti ammessi agli interventi agevolativi devono essere destinati a interventi realizzati in <b>strutture operative</b> dell'impresa localizzate nel territorio della <b>Regione Liguria</b> e riferiti a una o più attività indicate nell'Allegato 2
<b>Importi ammissibili per singola operazione</b>	Importo minimo: € 10.000,00 Importo massimo: € 500.000,00
<b>Finalità dell'operazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa e a quelle ad essa complementari, ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione, compreso l'acquisto – nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'operazione finanziaria agevolata - del suolo aziendale e le sue sistemazioni;</li> <li>b) acquisto di azienda o di rami di azienda;</li> <li>c) acquisto di macchinari, impianti produttivi e attrezzature nuove di fabbrica, ovvero usate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. n. 22/2018, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa o a quelle attività ad essa complementari, ivi compresi gli automezzi se strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione (sono comunque esclusi i veicoli destinati al trasporto di merci su strada per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi);</li> <li>d) acquisto di software, diritti di brevetto, licenze, know how e servizi, finalizzati a migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro e all'introduzione e implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (es: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business", "e-commerce", punto vendita digitale, etc.);</li> <li>e) acquisto scorte di materie prime e prodotti finiti;</li> <li>f) sostegno del capitale circolante per esigenze di liquidità, nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del programma di interventi;</li> <li>g) partecipazione a fiere e manifestazioni</li> </ul>
<b>Durata della singola operazione</b>	Durata massima di 10 anni per le finalità di cui al precedente paragrafo lett. a) e b) e durata massima di 5 anni per le finalità di cui al paragrafo precedente lett. c), d), e), f) e g). Durata minima non inferiore a 6 mesi.
<b>Percentuale di garanzia di CONFIDARE</b>	Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria sottostante. La durata della riassicurazione corrisponde a quella della garanzia del confidi e dell'operazione finanziaria sottostante.
<b>Percentuale di copertura della Riassicurazione</b>	Pari all'80% dell'importo garantito dal confidi, è rilasciata per l'importo massimo di Euro 250.000,00

<sup>1</sup> <http://www.garanziaartigianatoliguria.it/wp-content/uploads/2021/08/regolamento-definitivo.zip>

CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.

Cap	20% del volume del portafoglio riassicurato
-----	---

### Condizioni Economiche dell'Operazione

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Confidare può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

L'unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dagli operatori delle società di mediazione convenzionate, che possono richiedere direttamente al Cliente il versamento di compensi ulteriori (compensi di mediazione) rispetto a quelli dovuti a Confidare. Tali compensi di mediazione sono dettagliati nel Foglio Informativo che le società di mediazione devono consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili a Confidare.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

Il soggetto richiedente la garanzia autorizza il Soggetto finanziatore (Banche o altri intermediari finanziari non bancari) a trattenere dall'importo del finanziamento/affidamento erogato, per conto di CONFIDARE S.C.p.A.:

- la commissione di istruttoria, da corrispondere con specifico addebito mediante bonifico su disposto del Socio fruitore della garanzia del confidi ed eseguito dall'Istituto di Credito convenzionato (*in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento*). Si veda successivo punto 1. per maggiori dettagli;
- la commissione di gestione e di monitoraggio della garanzia, da corrispondere con specifico addebito mediante bonifico su disposto del Socio fruitore della garanzia del confidi ed eseguito dall'Istituto di Credito convenzionato (*in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento*). Si veda successivo punto 2. per maggiori dettagli;
- le azioni sociali integrative da corrispondere con specifico addebito mediante bonifico su disposto del Socio fruitore della garanzia del Confidi ed eseguito dall'Istituto di Credito convenzionato (*in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento/affidamento*). Si veda successivo punto 3. per maggiori dettagli;

La **validità della garanzia è subordinata al pagamento delle predette spese** e le stesse non saranno in alcun caso restituite, fatta eccezione per le azioni sociali integrative secondo quanto disposto dallo Statuto di Confidare.

### Ammissione a Socio di Confidare e contributo straordinario una tantum

Per i soggetti che, come stabilito dall'art. 5 dello Statuto Sociale, hanno i requisiti per diventare soci di CONFIDARE S.C.p.A., è previsto il pagamento di una **Tassa di Ammissione** determinata in Euro 198,40 (centonovantotto/40) ed il versamento di almeno una azione sociale di Euro 51,60 (cinquantuno/60), per un importo complessivo (tassa di ammissione + n. 1 azione sociale) pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a cui si aggiungono eventualmente i costi per diritti di segreteria / costo istruttoria pratica di garanzia con assistenza finanziaria come meglio specificato a seguire. Inoltre, tutti i soci, fatta eccezione per quelli iscritti in data successiva al 30.06.2019, sono tenuti a versare un contributo straordinario una tantum, pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), per contribuire alla crescita ed al rafforzamento del conto economico di Confidare. Tale contributo una tantum, che non è direttamente collegato al rilascio della garanzia e/o di altri prodotti e servizi, deve essere versato, di norma, in occasione dell'eventuale richiesta di una garanzia e/o di un altro prodotto/servizio di Confidare, in fase di raccolta documentale, pertanto, in fase antecedente all'istruttoria.

Per tutti i soci/clienti le condizioni economiche previste a fronte del rilascio della garanzia con riassicurazione "Garanzia Artigianato Liguria" sono applicate secondo le seguenti modalità:

1. **Commissione di istruttoria** pari al **1,40%** per operazioni di **investimenti** oppure pari al **1,50%** per operazioni di **liquidità**, da calcolarsi sull'importo nominale della garanzia rilasciata.
2. **Commissione di gestione e di monitoraggio della garanzia** da calcolarsi sull'importo nominale della garanzia rilasciata e sulla base della durata, indipendentemente dal rating interno assegnato all'impresa richiedente e alla finalità dell'operazione:

**CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.**

Fino a 6 mesi:	0,15%
Fino a 12 mesi:	0,30%
fino a 18 mesi – 1 giorno:	0,82%
fino a 24 mesi:	1,35%
Fino a 36 mesi:	2,45%
Fino a 48 mesi:	3,60%
Fino a 60 mesi:	4,80%
Fino a 72 mesi:	6,05%
Fino a 84 mesi:	7,35%
Fino a 96 mesi:	8,35%
Fino a 120 mesi:	10,00%

Il corrispettivo complessivamente a carico dell'impresa richiedente (costo di istruttoria e commissione di gestione e di monitoraggio della garanzia) verrà indicato nel Documento di Sintesi con il relativo importo applicato.

**Esempio di calcolo:**

Finanziamento medio lungo termine per investimenti (acquisto macchinari) di € 100.000,00 garanzia 80%, durata 84 mesi

a) commissione di istruttoria: € 100.000\*80%= € 80.000\*1,40%= € 1.120

b) commissione di gestione del Fondo Rischi e di monitoraggio della garanzia: € 100.000\*80%=€ 80.000\*7,35%= € 5.880,00

3. **Azioni sociali integrative** (Tale voce verrà riportata nel Documento di Sintesi): l'erogazione del finanziamento/affidamento è subordinata al versamento di azioni sociali integrative (se non già possedute dal socio e non vincolate a rapporti ancora in essere) rispetto all'azione sociale pari ad Euro 51,60 versata per essere ammessi quali soci del confidi. Tali azioni, di proprietà del socio, saranno rimborsate, come prevede lo Statuto del confidi, solo nel caso in cui siano stati estinti in bonis tutti i rapporti (crediti di firma e/o crediti diretti) e solo in seguito ad istanza di recesso dalla cooperativa approvata dal C.d.A. (per maggiori informazioni consultare lo Statuto sul sito internet aziendale [www.confidare.it](http://www.confidare.it)).

Il numero di azioni sociali integrative da versare, ciascuna del valore di Euro 51,60, viene determinato in ragione della finalità del finanziamento/affidamento (investimento o liquidità o credito a breve termine) e viene calcolato **sull'importo nominale dell'operazione finanziaria su cui viene rilasciata la garanzia, indipendentemente dalla durata della stessa.**

- Operazioni finanziarie per investimenti: aliquota pari al **4,00% (\*\*)** da calcolare sul valore nominale del finanziamento/affidamento su cui viene rilasciata la garanzia, qualunque sia la durata dell'operazione.
- Operazioni finanziarie a breve termine (fino a 18 mesi meno 1 giorno) e per liquidità: aliquota pari al **6,00% (\*\*)** da calcolare sul valore nominale del finanziamento/affidamento su cui viene rilasciata la garanzia, qualunque sia la durata dell'operazione.

(\*\*) Il numero di azioni come sopra determinato – che comunque deve sempre risultare non inferiore a n.° 5 azioni complessive in possesso del Socio - è sempre computato all'unità di azione più prossima con "arrotondamento per difetto e/o per eccesso": per eccesso (all'unità di azione superiore - avente valore nominale pari a Euro 51,60 - se il differenziale è > 0,50) oppure per difetto (all'unità di azione inferiore - avente valore nominale pari a Euro 51,60 - se il differenziale è < oppure = a 0,50)".

**Esempio di calcolo:** nel caso di rilascio di una garanzia pari all' 80% su un finanziamento di Euro 100.000,00, qualunque sia la durata, e finalizzato all'ottenimento di liquidità, il versamento di azioni sociali integrative sarà pari a n. 116 azioni per un valore pari ad Euro 5.985,60 così calcolato:

$$€ 100.000 * 6\% = € 6.000,00 / 51,60 = 116,27 \text{ azioni arrotondate per difetto} = 116 \text{ azioni} * 51,60 = \text{Euro } 5.985,60$$

Qualora il socio possedesse un numero di azioni non vincolate a rapporti ancora in essere inferiore a quanto stabilito nel vigente Foglio Informativo, dovrà sempre essere effettuato il versamento della relativa differenza di azioni.

Le azioni sociali integrative sono trattenute, a mezzo istituto di credito convenzionato, all'atto dell'erogazione del finanziamento/affidamento.

3.a) **Eventuale Surplus Azionario:** l'Organo Deliberante può, a suo insindacabile giudizio e su eventuale proposta dell'istruttore della pratica e/o della Direzione Crediti, richiedere un surplus azionario a maggior tutela della tenuta patrimoniale del Confidi.

---

**CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.**

---

Tale surplus azionario, che **non può mai eccedere il 6,00%**, si deve calcolare sull'importo nominale del finanziamento/affidamento (indipendentemente dalla sua durata) ed è sempre computato alla unità di azione più prossima con "arrotondamento per difetto e/o per eccesso": per eccesso (all'unità di azione superiore - avente valore nominale pari a Euro 51,60 - se il differenziale è > 0,50) oppure per difetto (all'unità di azione inferiore - avente valore nominale pari a Euro 51,60 - se il differenziale è < oppure = a 0,50)".

Anche l'eventuale surplus azionario sarà trattenuto, a mezzo istituto di credito convenzionato, all'atto dell'erogazione del finanziamento/affidamento.

**4. Eventuali servizi aggiuntivi**

- a) Servizio "Pico – Procedura Integrata Consulenza": in abbinamento alla richiesta/concessione della garanzia, senza che vi sia alcun obbligo da parte del socio/cliente, questi può richiedere il servizio consulenziale denominato "PICO – Procedura Integrata Consulenziale", a seguito del quale verrà rilasciato un dossier contenente le informazioni relative all'impresa. Per tale attività di assistenza, se richiesta, - comprendente anche la consegna/invio del dossier – è previsto un costo pari ad **Euro 250,00 (IVA inclusa)** da corrispondere antecedentemente all'istruttoria della pratica e per il quale sarà rilasciata all'impresa la relativa ricevuta di pagamento con apposizione di marca da bollo di Euro 2,00 (a carico del cliente) prevista per importi superiori ad Euro 77,47.
- b) Rimborso spese: solo per le operazioni che prevedano una o più uscite da parte di personale del Confidi (per raccolta documentale, attività consulenziale e di assistenza tecnica, etc.) dovrà essere corrisposto dall'impresa cliente un compenso, a titolo di rimborso spese, pari ad **Euro 300,00** (trecento/00) da versare in fase antecedente all'istruttoria della pratica e per il quale sarà rilasciata all'impresa la relativa ricevuta di pagamento con apposizione di marca da bollo di Euro 2,00 (a carico del cliente) prevista per importi superiori ad Euro 77,47. (Tale voce sarà riportata nel Documento di Sintesi).
- c) Commissione per proroga, allungamento, moratoria della garanzia, piano di rientro senza effetto novativo: **0,60%** annuo o frazione di anno da calcolare sull'importo residuo della garanzia, moltiplicando l'aliquota per il numero di anni della proroga della garanzia (per proroga inferiore a sei mesi, la percentuale si applica comunque a sei mesi). E' previsto un esborso massimo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna richiesta.
- d) Trasferimento di garanzia – con relative azioni – da una ditta socia ad un'altra a seguito di trasformazione, donazione, etc. – comunque soggetta alla valutazione degli organi deliberanti del Confidi – la nuova ditta, oltre alla nuova iscrizione al Confidi, deve versare un diritto di segreteria pari ad **Euro 300,00** per ciascuna linea di credito garantita, sia che il trasferimento avvenga con "conferimento di debiti e crediti" oppure attraverso trasformazione di altra natura per cui sia richiesta l'istruttoria completa.

**Variatione delle condizioni contrattuali:** Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, le condizioni contrattuali possono essere variate unilateralmente da Confidare con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso; il Cliente che non accetta la variazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità, previo rimborso di tutto quanto dovuto a Confidare e/o integrale adempimento delle obbligazioni garantite da Confidare.

**Altre condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere col Confidi**

**a) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** L'intervento in garanzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite nelle convenzioni con i soggetti finanziatori.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e il Confidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da Confidare si trasforma in un credito di cassa che il Confidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati. Il Cliente autorizza il Confidi a pagare alla banca o ad altro soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera il Confidi dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto al Confidi non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

**CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.**

**b) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia:** Il credito di cassa vantato dal Confidi verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della banca o di altro soggetto si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

**c) Recesso**

Il Cliente ha diritto di recedere come socio dal Confidi, previa liberatoria di Confidare rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia relativamente all'estinzione regolare di **tutti** i rapporti in essere. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi su apposito modulo, sottoscritta e consegnata a mano, oppure a mezzo posta o mail al Confidi.

L'istanza di recesso dal confidi in qualità di socio deve essere sottoposta a delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Confidare rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo.

Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

E' prevista invece la restituzione delle azioni sociali integrative, secondo tempi e modalità previste dallo Statuto di Confidare, consultabile integralmente sul sito internet aziendale [www.confidare.it](http://www.confidare.it).

**d) Procedure di reclamo**

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Nel caso in cui sorga una controversia inerente le prestazioni e i servizi di CONFIDARE S.C.p.A., il Cliente può (gratuitamente) presentare reclamo scritto all'ufficio reclami istituito presso CONFIDARE S.C.p.A., mediante posta ordinaria all'indirizzo Via dell'Arcivescovado n. 1 – 10121 TORINO, c.a. Ufficio Reclami, oppure con raccomandata A/R all'Ufficio Reclami presso la sede legale (Via dell'Arcivescovado n. 1 – 10121 TORINO), o via e-mail ([ufficio.reclami@confidare.it](mailto:ufficio.reclami@confidare.it)) o via pec ([a.rischi@pec.confidare.it](mailto:a.rischi@pec.confidare.it)).

Dopo aver dato notizia al cliente dell'avvenuta ricezione del reclamo, il Confidi si pronuncerà sul reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo.

Se il Confidi dà ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Per le sole controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di Confidare, prima di ricorrere alla competente autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può:

- consultare la guida disponibile sul sito di Confidare [www.confidare.it](http://www.confidare.it);
- chiedere informazioni alla Rete Commerciale di Confidare;
- accedere al sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it);
- chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

Anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e il Confidi possono ricorrere, per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, al:

- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; oppure
- ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

**Legenda delle principali nozioni**

**Socio:** impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 5 dello Statuto Sociale può entrare nella compagine sociale del Confidi CONFIDARE S.C.p.A..

**Offerta in sede:** quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

---

**CONFIDARE S.C.p.A. - Intermediario finanziario vigilato iscritto all'Albo - è al servizio di tutte le micro, Piccole e Medie Imprese.**

---

**Cliente:** qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale di garanzia o che intenda entrare in relazione con Confidi.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Debitore Principale:** è il soggetto (il Socio/cliente) di cui il Confidi CONFIDARE S.C.p.A. garantisce l'adempimento.

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro.

**Garante:** è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

**Coobbligato:** colui che garantisce ed è obbligato, a supporto del finanziamento, ad onorare il prestito nel caso in cui il debitore principale venga meno agli impegni presi.

**Importo Massimo Garantito:** è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) ..... dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo

Luogo e data, firma per ricevuta: .....